



NRG 219882 del 2005

18220



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma, nella persona del dott. Flavio Baraschi, in
 funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra :

RAI - Radiotelevisione italiana spa,
 In persona del legale rappresentante
 ricorrente in opposizione,
 con gli avv.ti Roberto Pessi e Maurizio Santori
 e

**INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti
 Italiani "Giovanni Amendola"**
 In persona del legale rappresentante
 resistente all'opposizione,
 con l'avv.to Bruno Del Vecchio
 e nei confronti di

**E.N.P.A.L.S. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza
 per i Lavoratori dello Spettacolo**
 In persona del legale rappresentante
 Terzo chiamato,
 con l'avv.to Angelo Curti
 e nei confronti di

INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale
 In persona del legale rappresentante
 Terzo chiamato,
 con l'avv.to Ester Sciplino

all'udienza del 22 ottobre 2007 ha pronunciato la seguente

sentenza

Respinge l'opposizione avverso il D.I. n.2400/05 notificato alla RAI il 24.6.2005;

Condanna la RAI a rifondere all'INPGI le spese di lite che liquida in complessivi € 6.505,00; compensa le spese nei confronti di INPS ed ENPALS;

Sentenza esecutiva.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con rituale atto di ricorso la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a., nella persona del legale rappresentante, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, emesso dal Giudice del Lavoro di Roma, con il quale le era stato intimato il pagamento, in favore dell'INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, della somma di € 231.057,00 a titolo di contributi omessi oltre alle sanzioni amministrative conseguenti.

Il credito deriva dall'accertamento compiuto in data 22.12.2003 presso l'opponente dagli ispettori INPGI a seguito del quale è stata contestata alla società l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato giornalistico con i sig.ri

relativamente al periodo 1999-2002, rapporti per i quali era stata omessa la dovuta contribuzione all'INPGI stesso.

Con il presente ricorso la RAI ha eccepito in via preliminare la violazione della legge n.241 del 1990 e dell'art.97 Cost. in quanto l'attività ispettiva si sarebbe svolta senza il rispetto delle garanzie di informazione e partecipazione previste dalla legge citata.

Sempre in via preliminare la RAI sostiene che con l'approvazione dell'art.37 DLvo n.46 del 1999 era stata soppressa per gli enti gestori di previdenza ed assistenza obbligatoria la possibilità di ricorrere allo strumento del decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi omessi.

Al riguardo la RAI ha chiesto al Giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt.3, 24 e 97 Cost. - dell'art.635 c.p.c. qualora la disposizione sia interpretata



nel senso che tra le "prove idonee" per l'emissione del decreto ingiuntivo rientrano anche i libri ed i registri degli enti dotati di personalità giuridica di diritto privato.

La società opponente ha contestato inoltre la misura delle sanzioni applicate dall'INPGI in relazione al nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla legge 388/2000 trattandosi di eventuale caso di omissione contributiva e non di evasione.

Ai sensi dell'art.116 comma 20 della legge citata e dell'art.1189 c.c. la RAI ha sostenuto inoltre che in favore dei lavoratori in questione erano stati versati in buona fede i contributi all'INPS ed all'ENPALS sicchè in caso di accoglimento delle tesi dell'INPGI questi ultimi sarebbero tenuti al trasferimento delle somme incassate dovendosi ritenere la RAI liberata da ogni ulteriore obbligo.

Nel merito ha negato che i rapporti di lavoro in questione fossero configurabili come "subordinati" e che dovessero essere qualificati come di lavoro "giornalistico".

Si è costituito in giudizio l'INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", nella persona del legale rappresentante, chiedendo il rigetto della opposizione.


Si sono costituiti altresì l'INPS e l'ENPALS facendo proprie le ragioni esposte dalla RAI.

Sul contraddittorio così instauratosi è stata espletata la prova per testi richiesta dalle parti e, previa autorizzazione al deposito di note, la causa è stata poi discussa e decisa, nel corso della odierna udienza, con pubblica lettura del dispositivo in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione non è fondata.

Giova prima di tutto osservare come il presente giudizio abbia ad oggetto non la regolarità formale-procedimentale del verbale ispettivo posto in essere dall'INPGI né - secondo i principi generali - l'ammissibilità del D.I. emesso dal G.L..



Osserva infatti il Giudice che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un vero e proprio giudizio di merito ed ha ad oggetto non solo la legittimità del provvedimento emesso in sede monitoria ma in via principale la sussistenza del diritto di credito azionato in tale sede; in questo senso l'opponente conserva la posizione processuale di convenuto con il relativo onere probatorio (cfr Cass. 475 del 1985, Cass.77 del 1969, Cass. 3102 del 1980).

Per questi motivi non appaiono rilevanti e decisive in questa sede le contestazioni sollevate dalla RAI in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività ispettiva così come in relazione alla possibilità per l'INPGI di fare ricorso allo strumento monitorio per la riscossione dei contributi omessi.

Per le stesse ragioni la prospettata questione di legittimità costituzionale non appare assistita dal requisito della "rilevanza" richiesto dalla legge.

Passando al merito si osserva che nel caso in esame non è in contestazione l'iscrizione, ben antecedente ai fatti di causa, come giornalisti professionisti di tutti i lavoratori oggetto di accertamento.

La pretesa contributiva dell'INPGI nasce dall'avvenuto riconoscimento della natura subordinata dell'attività che essi hanno svolto in favore della RAI nel periodo dal 1999 al 2002 e per la quale dunque l'INPGI oggi ritiene dovuti i contributi previdenziali.

Il riconoscimento è avvenuto a seguito del verbale di accertamento n.60 del 2003 (in atti) in base al quale è stata ritenuta di natura subordinata la prestazione lavorativa resa dai citati lavoratori in favore della RAI.

In punto di fatto dunque le questioni controverse sono due:

- 1) la natura subordinata del rapporto lavorativo in essere tra i lavoratori sopra indicati e la RAI;
- 2) la qualificazione come "giornalistiche" delle prestazioni rese (che l'INPGI riconduce alla qualifica professionale del "redattore" ed alla disciplina dell'art.1 CNLG).



Giova a questo punto ricordare quali siano, in base all'elaborazione della giurisprudenza, i tratti caratteristici del lavoro giornalistico.

Secondo la S.C. infatti affinché una prestazione lavorativa possa essere considerata di natura giornalistica è necessario che tale attività costituisca espressione originale di pensiero, o critica elaborazione dello stesso diretta a comunicare una serie di idee o notizie attinenti ai campi più diversi della vita sociale (Cass. 330 del 1986).

Con specifico riguardo all'attività del redattore la S.C. ha recentemente chiarito che *"Nell'ambito del lavoro giornalistico, la qualifica di redattore si caratterizza per il particolare tipo di notizie richieste (compilazione di articoli di informazione e commenti di carattere politico o realizzazione di servizi riguardanti particolari avvenimenti) e per il particolare inserimento nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale (con prestazione dell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orario di lavoro) e postula l'esistenza di una redazione che, quale indefettibile struttura organizzativa, implica l'attività di programmazione e formazione del prodotto finale (quale la scelta, la revisione degli articoli e la loro impaginazione) per la preparazione di una o più pagine del giornale"* (Cass. 12252 del 2003).

Dunque secondo il costante insegnamento della giurisprudenza l'attività informativa acquista connotati giornalistici quando presenti un contenuto intellettuale, creativo o critico, e non si limiti ad una mera trasmissione di notizie o immagini con funzione meramente illustrativa.

Il giornalista è colui che media tra il fatto e la diffusione della conoscenza dello stesso, la sua funzione è quella di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza ai fini dell'informazione dei destinatari, elaborare il messaggio attraverso la propria capacità professionale trasfondendo in esso la propria sensibilità e la propria cultura.

Altro presupposto per il riconoscimento della qualifica giornalistica è che tale attività sia svolta all'interno di una struttura organizzata di tipo editoriale e redazionale.

Per quanto riguarda il tema della subordinazione deve farsi richiamo ai c.d. (e ben noti) indici rivelatori elaborati dalla



giurisprudenza anche se in materia di lavoro giornalistico non può non osservarsi come, visto il carattere intellettuale della prestazione lavorativa e la sua diversificazione pratica, non debba assegnarsi troppo rilievo al rispetto di un orario di lavoro predeterminato – che non si richiede neppure nel caso di regolare assunzione – mentre assume valore decisivo la circostanza che il giornalista sia stabilmente inserito nell'organizzazione della redazione, che sia sottoposto al potere direttivo del direttore o del caporedattore, che utilizzi gli strumenti della redazione e partecipi alle riunioni di redazione, che abbia compiti propri assegnati a lui in modo esclusivo e fisso.

Fatte queste premesse ritiene il Giudice di poter ravvisare altrettanti rapporti di lavoro subordinato giornalistico nelle situazioni soggettive prese in esame dall'INPGI.

Per quanto riguarda le posizioni di _____ e _____ il teste _____ ha riferito che essi avevano lavorato in vari programmi diretti e condotti da _____ e che "svolgevano vari compiti quali effettuare servizi all'esterno, ricerche contatti con le fonti e tutto quello che si fa in una redazione giornalistica" con la precisazione che "si tenevano con regolarità riunioni della redazione alle quali partecipavano il _____ e la _____; i vari incarichi poi venivano dati dal direttore o da me (ossia dal vice-direttore, n.d.r.)". Secondo il _____ i due "lavoravano con regolarità tutti i giorni secondo le esigenze della redazione, in caso di impedimento dovevano giustificare le assenze, se la malattia superava una certa durata dovevano presentare il certificato medico"; "se non lavoravano all'esterno stavano in redazione, avevano una propria postazione con computer e scrivania".

Analogamente la deposizione di _____ secondo il quale "la _____ si occupava per lo più di realizzare inchieste filmate all'esterno mentre il _____ faceva prevalentemente attività di "desk" all'interno della redazione, ma non solo, predisponendo le schede informative per la trasmissione, teneva i contatti con gli ospiti e le fonti, realizzava le "pre-interviste" utili per l'attività di conduzione ... si tenevano riunioni di redazione alle quali partecipavano il _____ e la _____ la distribuzione dei compiti veniva fatta da me o dal _____ ... essi lavoravano con regolarità tutti i giorni secondo le necessità ed i tempi della redazione, avevano una loro postazione lavorativa, accadeva che



ORARIO


anche all'ultimo momento assegnassi ai due compiti diversi da quelli precedentemente stabiliti".

Circa la posizione di _____
il teste _____ (attualmente vice direttore della 3 rete televisiva, già vice direttore del giornale radio) ha essi avevano lavorato in alcuni programmi dedicati al sociale ("Permesso di Soggiorno", Tam Tam Lavoro", "Diversi da chi") redigendo i testi dei programmi e conducendo gli stessi, che si erano occupati di ricercare le storie da proporre attraverso la stampa, internet ed i contatti con le associazioni del settore, che lavoravano con continuità anche se non avevano un preciso orario di lavoro ed erano pagati con un fisso mensile. Secondo il _____ nei programmi in questione era presente un preposto della testata giornalistica che aveva il potere di affidare incarichi ai collaboratori.

Il teste _____ (capo redattore centrale del GRR e responsabile delle trasmissioni sul sociale) ha riferito che il _____ era il curatore del programma "Permesso di Soggiorno" e che i due "ricercavano le storie, le proponevano, preparavano i testi e li realizzavano" con la precisazione che essi partecipavano alle riunioni con il capo redattore il quale affidava loro incarichi; secondo la _____ ai due non sono mai state mosse contestazioni disciplinari ma erano soggetti ad un "richiamo" in caso di necessità.

Entrambi i testimoni hanno precisato che i programmi in questione avevano un contenuto informativo e vi si raccontavano storie legate all'attualità ma non necessariamente (le storie venivano scelte per la loro particolarità, l'interesse e l'impatto emozionale").

In relazione alla posizione di _____ il teste _____ (capo redattore presso la redazione cultura del GRR) ha riferito che ella aveva lavorato nella trasmissione denominata prima "GR1 Cultura" e poi "Il Baco del Millennio" che è "un programma di approfondimento culturale dei fatti di attualità realizzato attraverso servizi, interviste e testimonianze". Secondo il _____ operava come regista del programma e si occupava anche del montaggio e della stesura della scaletta; ella però partecipava anche alle riunioni nelle quali si decideva il tema da trattare ed i personaggi da intervistare, faceva le sue



proposte, organizzava il materiale, prendeva i contatti per le interviste che preparava predisponendo le domande, ricercava i temi da trattare attraverso i giornali, le agenzie, i contatti con gli addetti stampa; ella lavorava tutti i giorni con orario dalle 9.00 alle 19.00 e riceveva direttive dal stesso.

Anche il teste (già citato) ha precisato che la oltre a svolgere mansioni di regista collaborava con la redazione nell'organizzazione delle puntate successive, nello scegliere il tema da trattare e le persone da intervistare; ella lavorava tutti i giorni, anche nelle ore pomeridiane.

Infine per quanto riguarda il il teste ha riferito che egli organizzava e conduceva il programma "Diversi da Chi ?", ricercava le notizie sui giornali e sulle agenzie ma principalmente attraverso i contatti con le associazioni del settore (disabilità), realizzava le interviste.

Il teste ha confermato che il aveva lavorato nel programma "Ponte Radio" e "Diversi da chi?", che egli ricercava le notizie tramite le agenzie di stampa e le altre fonti, partecipava alle riunioni nelle quali si decideva il tema da trattare, realizzava servizi ed interviste, scriveva ed elaborava i testi, lavorava tutti i giorni con orario dipendente dalle necessità del programma.

In conclusione, dall'esame delle prove testimoniali assunte (del tutto attendibili visto il livello professionale dei testimoni e la loro estraneità ai fatti di causa) emerge che tutti i lavoratori in questione hanno operato per la RAI occupandosi in modo stabile e regolare di produrre "informazione" nei diversi ambiti loro affidati (il sociale, la cultura, l'attualità); essi ricercavano le notizie e le storie da raccontare attraverso i mezzi di stampa ed i contatti con gli operatori del settore, valutavano le notizie e le storie più rilevanti ed interessanti, le proponevano agli altri componenti delle redazioni, individuavano le persone da intervistare, preparavano le interviste scegliendo le domande da porre e (spesso) realizzavano le interviste stesse.

Orbene, questa è, in sostanza, l'essenza dell'attività giornalistica.

La loro prestazione lavorativa è stata resa in modo stabile e continuo, essi erano inseriti nelle varie redazioni, partecipavano alle riunioni di redazione, utilizzavano gli strumenti della RAI,

ANARIO



erano soggetti al potere direttivo dei vari direttori o capo redattori responsabili.

Tutto questo induce il Giudice, conformemente a quanto accertato dagli ispettori verbalizzanti, a ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato e giornalistico tra i giornalisti in questione e la RAI.

La circostanza che in alcuni casi i lavoratori in questione abbiano operato all'interno di una struttura non classificata, nell'organizzazione RAI, come testata giornalistica appare irrilevante in quanto l'art.2103 c.c. impone e tutela la corrispondenza tra le mansioni svolte in punto di fatto e la qualifica di inquadramento e tale tutela non può essere preclusa da scelte organizzative ed unilaterali del datore di lavoro.


In punto di fatto emerge comunque che tutti i programmi citati ("Diversi da Chi?", "Permesso di soggiorno", "Il baco del millennio" etc) avevano una precisa finalità informativa nei rispettivi settori così che la descritta attività giornalistica svolta dai lavoratori in esame appare funzionalmente coerente con i programmi nei quali essi operavano.

All'accertamento del rapporto di lavoro subordinato giornalistico consegue il dovere, per il datore di lavoro, di versare all'INPGI i contributi previdenziali relativi a detto rapporto.

Infondata è la questione relativa alla correttezza del regime sanzionatorio applicato dall'INPGI.

È infatti questione ampiamente dibattuta, in giurisprudenza, se il regime sanzionatorio di maggior favore introdotto dalla legge 388/2000 debba trovare applicazione anche nei confronti dell'INPGI.

Ed invero la S.C. proprio in riferimento all'INPGI aveva precisato che: *"In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali le sanzioni civili piu' lievi previste dall'art. 116, comma decimo, della legge n. 388 del 2000 e in genere la nuova disciplina sanzionatoria di favore prevista dal citato art. 116 sono applicabili, ricorrendone le condizioni, anche in relazione a contributi dovuti ad enti previdenziali di diritto privato (nella specie, INPGI) che esercitano*



l'assicurazione obbligatoria e ai quali la legge riconosce la natura di enti impositori, per il raggiungimento delle finalità sociali e pubblicistiche di questo tipo di assicurazione " (Cass.6680 del 2002)

Orbenc, successivamente all'approvazione della legge citata l'INPGI, con delibera n.86 del giugno 2002, ha modificato il proprio regime sanzionatorio, fino a quel momento disciplinato dalla legge n. 662 del 1996, coordinandolo con quello introdotto dalla legge n.338/00.

Tale delibera è stata resa esecutiva dal Ministero del Lavoro, organo di controllo sull'operato dell'INPGI, con decreto del 16.4.2002.


Avverso tale decisione è stato proposto ricorso al TAR da parte della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) con esito positivo; il TAR Lazio, con sentenza del 11.6.2003, ha accolto le tesi della Federazione ricorrente annullando il citato Decreto ministeriale.

La questione infine è giunta davanti al Consiglio di Stato il quale, con sentenza n.3065 del 12.5.2004 ha accolto la tesi dell'INPGI dichiarando il diritto dello stesso Istituto alla autonoma (sia pure coordinata) determinazione delle sanzioni connesse alla violazione degli obblighi contributivi.

Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato come l'INPGI sia dotato per legge di autonomia gestionale, organizzativa e contabile e debba assicurare l'equilibrio del proprio bilancio (D.Lvo 509 del 1994).

Per la concreta realizzazione delle finalità perseguite ed in ragione della natura pubblica dell'attività svolta la legge ha riconosciuto all'INPGI poteri volti non solo a disporre la variazione delle aliquote contributive ma anche a prevedere il regime sanzionatorio per le inadempienze contributive.

Il Consiglio inoltre ha chiarito come il principio del c.d. coordinamento, espressamente previsto dalla legge 388 del 2000, art.76 (secondo il quale le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le forme che regolano il regime della previdenza sociale obbligatoria), non vada inteso come preclusione per l'INPGI di adeguare alle proprie esigenze anche il regime sanzionatorio.



Secondo il C.d.S. dunque " il principio di coordinamento non ha vanificato quello di autonomia ma lo ha integrato quale limite che non consente all'Istituto di prescindere dal sistema generale della previdenza sociale, con cui tendenzialmente deve armonizzarsi".

I principi esposti dal C.d.S. sono del tutto condivisibili, sono già stati recepiti in numerose pronunzie di questo stesso Tribunale e possono quindi certamente essere posti a base della presente decisione.

La circostanza che i lavoratori in questione - tutti giornalisti professionisti - abbiano svolto per la RAI attività chiaramente di tipo giornalistico all'interno di programmi con evidenti finalità informative porta ad escludere che la RAI possa ritenersi "in buona fede" nell'aver versato i contributi ad enti previdenziali diversi dall'INPGI (INPS o ENPALS). Non può trovare applicazione dunque la previsione di cui all'art.1189 c.c. secondo la quale il pagamento al creditore che appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche libera dal debito il debitore in buona fede.

Per lo stesso motivo non può trovare applicazione l'art.116 comma 20 della legge n.388 del 2000 secondo il quale "il pagamento della contribuzione previdenziale effettuata in buona fede ad un ente pubblico diverso dal titolare ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente".

La norma citata prevede invero che l'Ente di Previdenza che abbia ricevuto i contributi dal datore di lavoro in buona fede sia tenuto a versare gli stessi all'Ente titolare del rapporto contributivo senza aggravio per il datore di lavoro stesso.

La previsione si applica dunque solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia versato i contributi "in buona fede" e quindi non al caso in esame.

Certamente la RAI avrà la possibilità di ripetere da INPS ed ENPALS le somme già versate senza titolo ma non essendo stata avanzata una domanda in tal senso nel presente giudizio nulla deve essere deciso al riguardo.



In conclusione dovrà essere respinta l'opposizione e le altre domande avanzate dalla RAI con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.


La RAI sarà tenuta a rifondere all'INPGI le spese di lite, secondo la norma della soccombenza, mentre le spese vanno compensate nei confronti dell'INPS e dell'ENPALS che sono di fatto estranei al rapporto contenzioso tra RAI ed INPGI.

Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe .

Roma, 22 ottobre 2007

Il Giudice del Lavoro

Flavio Barschi



IL CANCELLIERE/CI
Bettina Lopallo

Deposito in Cancelleria
Roma, il 30/10/07
IL CANCELLIERE/CI
Bettina Lopallo



E' copia conforme all'originale
Roma, il 16 NOV 2007



IL CANCELLIERE



IL CANCELLIERE
Ira Irma Di Costanzo

